



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 85/22

Lussemburgo, 17 maggio 2022

Sentenze nella causa C-600/19 Ibercaja banco,
nelle cause riunite C-693/19 SPV Project 1503, C-831/19 Banco di
Desio e della Brianza e a., e nelle cause C-725/19 Impuls
Leasing România e C-869/19 Unicaja Banco

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: i principi processuali nazionali non possono ostacolare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione

Il principio di effettività impone un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole

Con le sentenze odierne, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia su varie domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici spagnoli, da giudici italiani e da un giudice rumeno, vertenti sull'interpretazione della direttiva 93/13/CEE¹ concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Alla Corte viene chiesto se principi processuali nazionali, quali l'autorità di cosa giudicata, possano limitare i poteri dei giudici nazionali, in particolare dell'esecuzione, quanto alla valutazione dell'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali. Principi di diritto processuale interno che non consentono tale valutazione in sede di esecuzione, anche d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, per via dell'esistenza di decisioni giurisdizionali nazionali precedenti sono compatibili con la direttiva 93/13?

La Corte ricorda a tale riguardo l'importanza che **il principio dell'autorità di cosa giudicata** riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione².

Ciò detto, anzitutto, la Corte ricorda che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione³. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale del contratto un equilibrio reale⁴.

La Corte dichiara poi che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13⁵ e che gli Stati membri sono obbligati a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive⁶.

In linea di principio, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, ed esse sono pertanto soggette

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

² Sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, [C-40/08](#).

³ Sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, [C-421/14](#).

⁴ Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., [C-154/15](#), [C-307/15](#) e [C-308/15](#) (v. [CS 144/16](#)).

⁵ Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, [C-415/11](#), (v. [CS 30/13](#)).

⁶ Sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, [C-407/18](#).

all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Le disposizioni procedurali nazionali devono soddisfare il **principio di effettività**, vale a dire assolvere un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva⁷. A tale riguardo, la Corte ritiene che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non possa essere garantito⁸.

Sulla base di tali considerazioni la Corte pronuncia le quattro sentenze odierne.

Causa C-869/19, Unicaja Banco

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra L e il Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, nei cui diritti è subentrato l'Unicaja Banco SA, quanto al mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice nazionale di appello, di un motivo relativo alla violazione del diritto dell'Unione. L'istituto bancario ha concesso a L un mutuo ipotecario. Tale contratto prevedeva una «clausola di tasso minimo», in forza della quale il tasso variabile non poteva essere inferiore al 3%. L ha proposto ricorso contro tale istituto, al fine di ottenere la nullità di tale clausola e la restituzione degli importi indebitamente percepiti, sostenendo che detta clausola doveva essere dichiarata abusiva a causa della sua mancanza di trasparenza. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, pur limitando nel tempo gli effetti restitutori conformemente a una giurisprudenza nazionale. Il giudice d'appello, adito dall'istituto bancario, non ha disposto la restituzione integrale degli importi percepiti in base alla «clausola di tasso minimo», dal momento che L non aveva proposto appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado. Secondo il diritto spagnolo, quando un capo del dispositivo di una sentenza non è contestato da nessuna delle parti, il giudice di appello non può disapplicarlo o modificarlo. Tale regola presenta talune similitudini con l'autorità di cosa giudicata. **La Corte suprema spagnola** ha quindi interrogato la Corte sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione, in particolare quanto alla circostanza che un giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione degli importi indebitamente corrisposti dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della direttiva 93/13 e disporre la restituzione integrale di detti importi.

Richiamando la propria giurisprudenza, **la Corte riafferma che il diritto dell'Unione osta a una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una clausola abusiva successivamente alla pronuncia** della decisione giurisdizionale che ha accertato tale carattere abusivo⁹.

La Corte ritiene altresì che l'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale di cui trattasi sia tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela di tali diritti, pregiudicando così il principio di effettività. Infatti, **il diritto dell'Unione osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale**, in forza dei quali **un giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione di tale disposizione e disporre la restituzione integrale di dette somme**, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.

Causa C-600/19, Ibercaja Banco

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra MA e l'Ibercaja Banco SA relativamente a una **richiesta di pagamento degli interessi dovuti all'istituto bancario a causa dell'inadempimento** da parte di MA e PO **del contratto di mutuo ipotecario** concluso tra tali parti.

⁷ Sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da [C-776/19 a C-782/19](#) (v. [CS n. 100/21](#)).

⁸ Sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, [C-495/19](#).

⁹ Sentenza Gutiérrez Naranjo e a., [C-154/15](#), [C-307/15](#) e [C-308/15](#), succitata.

Il tribunale competente ha disposto l'esecuzione del titolo ipotecario detenuto dall'Ibercaja Banco e ha autorizzato il sequestro a carico dei consumatori. Solo nel corso del procedimento di esecuzione, precisamente dopo la vendita all'asta dell'immobile ipotecato, MA ha fatto valere il carattere abusivo della clausola relativa agli interessi di mora e della clausola di tasso minimo, vale a dire quando gli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della preclusione non consentono né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole né al consumatore di far valere il carattere abusivo di dette clausole. Il contratto è stato oggetto di un esame d'ufficio al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, senza tuttavia che l'esame delle clausole controverse fosse né esplicitamente menzionato né motivato.

Secondo la Corte, **il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della preclusione, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.**

Tuttavia, **quando il procedimento di esecuzione ipotecaria è terminato e i diritti di proprietà sono stati trasferiti a un terzo, il giudice non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo. Il consumatore deve nondimeno, in una tale situazione, essere in grado di far valere, in un successivo procedimento distinto, il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi della direttiva per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione delle clausole di cui trattasi.**

Cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza e a.

Le domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono contrapposti, da un lato, la SPV Project 1503 Srl e la Dobank SpA, in quanto mandataria dell'Unicredit SpA, a YB e, dall'altro, Banco di Desio e della Brianza SpA e altri istituti di credito a YX e ZW, in merito a **procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli esecutivi che hanno acquisito autorità di cosa giudicata**. I giudici italiani dell'esecuzione si interrogano sul carattere abusivo della clausola penale e della clausola che prevede un interesse moratorio dei contratti di finanziamento, nonché sul carattere abusivo di talune clausole dei contratti di fideiussione. È sulla base di tali contratti che i creditori hanno ottenuto decreti ingiuntivi divenuti definitivi. Tuttavia, i giudici rilevano che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso di mancata opposizione da parte del consumatore, l'autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione, e ciò anche in assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del carattere abusivo di tali clausole.

La Corte ritiene che una tale normativa nazionale **possa privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali**. L'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.

Causa C-725/19, Impuls Leasing România

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra IO e la Impuls Leasing România IFN SA, relativamente a un'opposizione all'esecuzione avverso atti di esecuzione forzata

riguardanti un contratto di leasing. Il giudice rumeno riferisce che il contratto di leasing sulla base del quale è stato avviato il procedimento di esecuzione forzata contiene alcune clausole che potrebbero essere considerate abusive.

Tuttavia, la normativa rumena che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, per il motivo che esiste un ricorso di diritto comune nell'ambito del quale il carattere abusivo delle clausole di un tale contratto può essere controllato dal giudice adito con detto ricorso. È vero che il giudice di merito, adito con un ricorso distinto da quello relativo al procedimento di esecuzione, dispone della facoltà di sospendere detto procedimento. Tuttavia, il consumatore che chiede la sospensione del procedimento di esecuzione è tenuto a versare una cauzione calcolata sulla base del valore dell'oggetto del ricorso.

Orbene, secondo la Corte, è verosimile che un debitore insolvente non disponga delle risorse finanziarie necessarie per costituire la garanzia richiesta. Inoltre, tali spese non possono scoraggiare il consumatore dall'adire il giudice ai fini dell'esame della natura potenzialmente abusiva delle clausole, ipotesi che risulta ricorrere a maggior ragione quando il valore delle azioni proposte è notevolmente superiore al valore totale del contratto.

La Corte ritiene quindi che il diritto dell'Unione osti a una tale normativa nazionale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e la sintesi delle sentenze ([C-600/19](#), [C-693/19](#) e [C-831/19](#), [C-725/19](#), [C-869/19](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.